

Prot. n. DDA/0000196 del 16 gennaio 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4782 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1815/DDA/NV)

Con istanza DDA/4782, pervenuta in data 11 gennaio 2023 (prot. n. DDA/0000147), è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie B per la stagione 2022/2023, la messa a disposizione, sul sito internet <http://calcio.tw>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie B, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
DAZN Limited	Parma vs Benevento	2022	<omissis>
DAZN Limited	Cittadella-vs-Bari	2022	<omissis>
DAZN Limited	Cosenza-vs-Brescia	2022	<omissis>
DAZN Limited	Genoa-vs-S-tirol	2022	<omissis>
DAZN Limited	Modena-vs-Venezia	2022	<omissis>
DAZN Limited	Perugia-vs-Spal	2022	<omissis>
DAZN Limited	Reggina-vs-Frosinone	2022	<omissis>
DAZN Limited	Palermo-vs-Como	2022	<omissis>
DAZN Limited	Pisa-vs-Ascoli	2022	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Calcio.tw è una piattaforma online che consente gratuitamente all'utilizzatore di accedere alle partite della 15esima giornata di Serie B giocate il giorno 8 dicembre. Le opere digitali vengono così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. DAZN è licenziataria ufficiale delle partite di Serie B unitamente ad Helbitz Media. Viene qui di seguito riportato il relativo link, della Lega Serie B, a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: <https://www.legab.it/news/laserie-bkt-2021-2024-su-dazn>. Si rileva come sia sistematica la messa a disposizione di un significativo numero di link che diano accesso alla trasmissione degli incontri di Serie B, come sopra privative DAZN”.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie B in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla

Direzione servizi digitali

società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi di cui il soggetto istante è titolare in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `calcioga@mail.ru`, risulta registrato da un soggetto non identificabile, per conto di Brian Fredrick Wittmack, raggiungibile all'indirizzo `mail.wittmack@apexscore.com`;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@cloudflare.com`, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società TerraHost AS con sede in Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord, Norvegia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica `ipmaster@terrahost.no`, e `abuse@as56655.net`, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati ad Amsterdam, Olanda;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC `dda@cert.agcom.it`, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo `dda@cert.agcom.it`, indicando nell'oggetto il numero di

Direzione servizi digitali

istanza “**DDA/4782**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 27 gennaio 2023**.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore